

Alle Università
c.a.
Chiarissimi Rettori
Chiarissimi Presidi delle Facoltà di Medicina

Alle Direzioni Generali
Aziende Ospedaliere Universitarie

Roma 18 aprile 2019
Prot. n. 103/2019/snrm

Oggetto: orario di lavoro dei medici in formazione specialistica

Con la presente riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sull'applicazione dei vigenti limiti in materia di orario di lavoro ai medici specializzandi.

In premessa, per espressa previsione della direttiva 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, i medici specializzandi rientrano nel relativo ambito di applicazione soggettivo. Pertanto, alla luce della direttiva comunitaria in esame, per effetto della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in materia di riposo minimo contenute nella medesima direttiva, si applicano ai medici specializzandi allo stesso modo dei lavoratori in generale.

Peraltro, come è ormai noto, il 25 novembre 2015 è entrato in vigore l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n.161 in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (Procedura di infrazione n. 2011/4185).

È dunque fatto notorio che anche rispetto ai medici in formazione trova applicazione la regola relativa al periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore. Secondo la direttiva, deroghe sono possibili nelle attività che necessitano di continuità nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici specializzandi, a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti di compensazione. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jaeger (causa C-151/02), il riposo compensativo deve essere immediatamente successivo al periodo di lavoro interessato.

Già in passato Anaaio Giovani con alcune ricerche in merito alla situazione in atto presso gli Atenei del nostro Paese, aveva appurato che presso alcune scuole di specializzazione appartenenti a codesta Università, non sono ad oggi rispettati, per i medici in formazione specialistica, i vigenti limiti in materia di orario di lavoro.

Nonostante i nostri precedenti richiami al rispetto di tale normativa anche per i Medici in Formazione Specialistica, ad oggi continuiamo a ricevere numerose segnalazioni di gravi irregolarità riguardo l'applicazione della legge da parte dei Direttori di Scuola di Specializzazione.

Sull'argomento si sono espressi, con due autorevoli pareri, sia l'Osservatorio Nazionale per la Formazione medico Specialistica del MIUR in data 24 febbraio 2016, prot. 4716, che il Ministero

della Salute in data 11 Marzo 2016.

Il primo ha ribadito che *“l’impegno richiesto per la formazione specialistica [...] è in ogni caso pari a quello previsto per il personale medico del Sistema Sanitario Nazionale a tempo pieno e pertanto vanno considerati anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di impegno orario giornaliero”*.

Il Ministero della Salute, in risposta alla richiesta di chiarimenti di Anaa Assomed circa gli ambiti di applicazione della normativa, ha risposto in modo inequivocabile che: *“Le disposizioni contenute nella direttiva sull’orario di lavoro 2003/88/CE, che consolida e sostituisce le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE si applicano anche ai medici in formazione. [...] Ne deriva che anche per i medici in formazione sussistono:*

a) limiti all’orario di lavoro medio settimanale

Ai sensi della direttiva, l’orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) non può, in media, superare un limite massimo di 48 ore a settimana (art.6);

b) periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali.

La direttiva prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni (art.3).”

In finale Vi segnaliamo che in un recente pronunciamento della Cassazione in ordine alla violazione delle direttive sull’orario di lavoro, la Corte ha correttamente attribuito la responsabilità della medesima in capo al Direttore Generale, atteso che quest’ultimo *“non soltanto riveste all’interno dell’Asl la qualifica apicale, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell’Ente, della funzione di garanzia dell’osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro”*.

Già la nostra Associazione in passato aveva segnalato all’Ispettorato provinciale del lavoro le violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro in atto presso le strutture pubbliche, richiedendo esplicitamente di approntare le necessarie misure ispettive volte ad accertare, reprimere e sanzionare tutte quelle condotte illegittime che mettono a rischio, oltre che la salute e la sicurezza dei sanitari, anche quelle dei cittadini.

Pertanto l’Anaa Assomed chiede nuovamente il rispetto della legge nei confronti dei medici in formazione, avvertendo fin da ora che vigilerà sull’esatta applicazione della normativa e non esiterà a segnalare i casi di inadempienza nelle sedi competenti.

Distinti saluti

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed

